

COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN LAVORO
AGILE AI SENSI DEI DPCM 1° MARZO 2020, 4 MARZO 2020 E 8 MARZO 2020.

1. In considerazione delle misure di emergenza previste dal decreto-legge n. 6/2020 e dei conseguenti decreti attuativi, DPCM 1° marzo 2020, 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, considerata la necessità di agevolare l'applicazione del “lavoro agile” (c.d. *smart working*) di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con le speciali modalità previste ai sensi dell’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica in atto a livello internazionale e contestualmente garantire la continuità del servizio istituzionale, come evidenziato dal Segretariato Generale della Difesa con note n. D_GSGDNA REG2020 0017383 in data 05.03.2020, n. D_GSGDNA REG2020 0017787 in data 06.03.2020 e n. D_GSGDNA REG2020 0018289 in data 09.03.2020, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la pubblica amministrazione in data 25 febbraio 2020 e dalla Circolare n. 1/2020 della predetta Presidenza del Consiglio in data 04 marzo 2020, nonché della nota del Gabinetto del Ministro della Difesa n. MD_GUDC REG2020 00109002 in data 06.03.2020, che conferma l’applicabilità, per la sola durata del citato stato di emergenza e, in deroga ai limiti imposti dalla normativa generale, delle speciali modalità di lavoro agile anche al personale militare, si comunica che la S.V. (*indicare cognome, nome, grado, incarico*), a decorrere dal (*indicare la data*), svolgerà la propria prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile secondo le prescrizioni di seguito indicate.
2. La S.V. è tenuta ad effettuare in modalità di “lavoro agile” la seguente attività:

(descrizione sintetica dell'attività anche attraverso apposito progetto, a cura del dirigente/responsabile alle cui dirette dipendenze l'interessato presta servizio)

3. La predetta attività verrà svolta nel periodo di vigenza della legislazione di emergenza (*indicare la durata, in relazione all’evolversi della situazione emergenziale ed alle esigenze del lavoratore*) ed avrà la seguente articolazione: (*indicare se giorni continuativi o giorni a settimana, agevolando chi rientra nelle categorie indicate nella circolare n. 1/2020 del Ministro della pubblica amministrazione, secondo le valutazioni del dirigente/responsabile*).
4. La S.V. svolge la prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” fuori dall’abituale sede di lavoro presso il proprio domicilio o altro luogo da comunicare, ad esclusione di luoghi pubblici o aperti al pubblico (*es. bar, locali, etc.*), rendendosi inoltre disponibile ad essere contattato dall'Ufficio di appartenenza nelle seguenti fasce orarie (*indicare periodi di contattabilità: non inferiore a tre ore e non superiore all’orario del giorno di lavoro agile*).
5. Fermi restando i casi di dotazione strumentale informatica appartenente all’Amministrazione, laddove necessari e previsti, la S.V. è autorizzata ad utilizzare propri dispositivi informatici, secondo i principi già fissati nel Regolamento del Ministero della difesa in materia di sperimentazione dello *smart working*, adottato in data 8 ottobre 2018, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete (*indicare specifiche esigenze di sicurezza e modalità di protezione richieste dalla struttura*), ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra menzionata, e deve operare in

condizioni di massima sicurezza informatica. Al riguardo, ogni onere correlato direttamente/indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “*lavoro agile*” (elettricità, riscaldamento, adsl, fibra, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura etc.) non è rimborsato dall’Amministrazione e sarà a carico esclusivo del singolo dipendente. La sola manutenzione degli apparati eventualmente forniti dall’Amministrazione è a carico della stessa.

6. Il “lavoro agile” di cui al presente atto viene svolto in ottemperanza alle norme vigenti in materia e nel rispetto della disciplina contenuta: negli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con le speciali modalità previste ai sensi dell’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020; nel Codice e nel Testo Unico dell’Ordinamento militare, con particolare riferimento alle norme disciplinari militari; nel DM 23.03.2018, recante “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, in quanto applicabile anche al personale militare. Pertanto, ferme restanti le eventuali responsabilità derivanti dall’inosservanza delle norme disciplinari militari, ogni condotta contraria alle disposizioni testé richiamate o in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto, determina la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” ed il conseguente ripristino degli obblighi di espletamento della prestazione medesima nell’abituale sede di lavoro.
7. La S.V. non subisce alcuna decurtazione sul trattamento economico spettante nei giorni/periodi di lavoro prestato in modalità di “lavoro agile”, né penalizzazioni con riguardo alle progressioni economiche e di carriera. In relazione allo svolgimento del “lavoro agile”, non è riconosciuto il trattamento di missione in alcuna forma e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. Nelle giornate di attività svolte in “lavoro agile” non viene altresì erogato il buono pasto.
8. Durante il periodo di “lavoro agile”, la S.V. deve custodire con particolare diligenza la documentazione utilizzata, adottando ogni cautela atta a garantire la sicurezza e la protezione della documentazione, dei dati e delle informazioni, trattate in modalità *smart working*, è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al DM 23.03.2018 sopra citato, nella trattazione della documentazione di cui viene in possesso in ragione dell’attività svolta, e deve inoltre custodire gli strumenti informatici eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione.
9. Tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 4 marzo 2020 all’art. 1, comma 1, lettera n), per l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla comunicazione pubblicata dall’Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL) sul proprio portale telematico.
10. In esito a quanto previsto dal DPCM 09 marzo 2020, con il quale è stata parificata la disciplina emergenziale a tutto il territorio nazionale, senza limiti di 6 giorni/mese, privilegiando il personale nelle condizioni di cui alla citata Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la pubblica amministrazione.
11. La S.V. autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, per le finalità connesse all’espletamento dell’attività di “lavoro agile” ai sensi del presente atto.

Luogo e data,

IL DIRIGENTE/COMANDANTE DI CORPO

Per accettazione:

IL LAVORATORE

(nome, COGNOME, grado, incarico)